



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Roma, 12 marzo 2008

Prot. n. 598/2008

Ai Magnifici Rettori
delle Università italiane
e degli Istituti d'istruzione
superiore equiparati

Ai Presidi delle Facoltà
di riferimento
dei Corsi di Laurea classe 6 - 39
e dei Corsi di Laurea Specialistica/
Magistrale classe 57 - 87

Ai Presidenti
dei Corsi di Laurea classe 6 - 39
e dei Corsi di Laurea Specialistica/
Magistrale classe 57 - 87

e, p.c. Al Ministro della Giustizia

Al Ministro dell'Università

Ai Presidenti
dei Consigli Regionali
dell'Ordine degli Assistenti Sociali

LORO SEDI

Lettera circolare

OGGETTO: Iscrizione all'Albo degli assistenti sociali.

- 1. Ruolo istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.** L'Ordine professionale scrivente è l'Ente al quale è esponenzialmente deputata la tutela della professione di assistente sociale relativamente a tutte le questioni di carattere generale concernenti l'esercizio professionale, la dignità e il prestigio della professione. Ad esso spetta inoltre di coordinare le attività dei Consigli regionali (art. 12 del Decreto 11 giugno 1994, n. 615).

Nell'adempimento di questi compiti, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, intende in questa sede richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che, con riferimento alla formazione universitaria che dà accesso alla professione di assistente sociale, i corsi delle classi universitarie triennale e specialistica (futura magistrale) assicurino l'apprendimento delle discipline d'indirizzo del servizio sociale (Principi e fondamenti del servizio sociale, Metodi e tecniche del servizio sociale I, II e III, Organizzazione del servizio sociale), garantendo altresì la stretta connessione e interdipendenza fra elementi teorici



relativi alle conoscenze disciplinari di base, d'indirizzo e metodologiche e elementi della pratica professionale (tirocinio per almeno 450 ore nel triennio e 250 ore nel biennio), con la costante valorizzazione dell'esperienza pratica come aspetto centrale della formazione.

2. La riforma delle classi di laurea specialistica.

Com'è, del resto, noto, con il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, s'è inteso dettare le disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determinare la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università; mentre, ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, spetta alle Università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con detto decreto e gli altri successivi decreti di attuazione.

3. La nuova laurea specialistica in Servizio sociale e politiche sociali.

Il decreto 16 marzo 2007 ha quindi provveduto alla rideterminazione dell'è classi di laurea magistrale, inserendo tra esse la classe LM-87, "Servizio sociale e politiche sociali", i cui laureati potranno esercitare funzioni di organizzazione, gestione e consulenza a persone, organizzazioni ed istituzioni; tali funzioni potranno riguardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, l'organizzazione delle risorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed organizzazioni, nonché la progettazione delle politiche sociali. Tali laureati, inoltre, potranno esercitare attività professionale, anche autonoma, nelle aree preventivo-promozionali, manageriali, didattico - formative e di ricerca, nonché di aiuto nei processi di inclusione e coesione sociale, di riconoscimento dei diritti sociali.

4. L'accesso alla Sezione "A" dell'Albo degli assistenti sociali.

Risulta dunque evidente che il conseguimento di siffatta Laurea non costituisca di per sé titolo sufficiente (né la normativa stessa lo prevede espressamente) per l'ammissione agli esami di Stato intesi ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo degli assistenti sociali, se non nel caso venga comprovata nell'attestazione del conseguimento del titolo di studio anche il predetto apprendimento delle discipline d'indirizzo di servizio sociale. Infatti, l'istituzione delle sezioni A e B nell'Albo degli assistenti sociali non ha modificato o alterato il sistema normativo che conferisce carattere unitario alla professione di Assistente sociale, la quale, anche articolata nei due corrispondenti livelli, conserva la sua unitarietà e omogeneità. Le attività professionali degli iscritti nella sezione B e quelle degli iscritti nella sezione A costituiscono l'oggetto unitario della professione di Assistente sociale. Pertanto, l'iscrizione nella sezione A, sostanzialmente prevista "in sequenza" rispetto alla iscrizione nella sezione B, non può prescindere dall'acquisizione delle conoscenze e delle competenze richieste per lo svolgimento delle specifiche attività professionali degli Assistenti sociali iscritti nella sezione B, conoscenze e competenze conseguibili, allo stato, solo attraverso lo specifico percorso di studio e di preparazione della laurea classe 39 - Scienze del servizio sociale (attuale 6).

D'altro canto, il d.p.r. n. 328/01, che indica le attività professionali dell'Assistente sociale specialista all'art. 21, precisa che, oltre a quelle specifiche di cui alle lettere da a) a c) del 1 comma, comprendono anche "le attività indicate al comma 2", che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B", per l'iscrizione nella quale l'art. 23 comma 1, del d.p.r. 328/01 richiama anche il possesso della laurea classe 6 - Scienze del servizio sociale.

Ne deriva pertanto che il possesso delle competenze e conoscenze richieste per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli assistenti sociali sono comprensive anche di quelle richieste per l'iscrizione nella sezione B, sicché l'acquisizione di tali competenze e conoscenze deve essere oggetto di opportuna verifica in sede di esame di Stato anche per la sezione A.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

5. L'autonomia didattica universitaria a garanzia della professionalità degli assistenti sociali

In questo quadro, l'Ordine scrivente, intende anche richiamarsi a quanto stabilito dalla normativa vigente (DM 270/04 e DM del 26 luglio 2007), che individua esplicitamente nella necessità di una consultazione e collaborazione tra Università e mondo del lavoro e delle professioni il punto di forza per costruire percorsi formativi aderenti ai fabbisogni formativi dei diversi profili professionali.

In tal senso, dunque, l'Ordine scrivente, nell'ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione con le SS.LL., ritiene di dover adempiere ai propri compiti istituzionali, esprimendo la fiducia che le Università, nello stabilire, come richiesto dal decreto 22 ottobre 2004, n. 270, per l'accesso ad "ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri (...) che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei", **prevedano, con specifico riferimento all'accesso alla nuova laurea specialistica in Servizio sociale e politiche sociali**, il possesso obbligatorio del titolo triennale di studio dell'attuale classe 39 /6 previgente o, in carenza, comunque il superamento, anche nel corso del medesimo biennio specialistico, degli esami e del tirocinio di carattere professionale.

6. L'autonomia gestionale e di vigilanza dei Consigli dell'Ordine a garanzia della professionalità degli assistenti sociali

Ai fini sovra indicati, l'Ordine scrivente rappresenta inoltre la propria disponibilità a fornire, se richiesto, attività di consulenza nella fase di stesura dei pertinenti regolamenti didattici.

Si riserva finalmente la più stretta vigilanza sul corretto accesso agli Albi professionali, in costante rapporto con il Ministero controllante e le altre Autorità competenti, non potendosi escludere, in quanto sia richiesto per l'esatto adempimento del loro ruolo, che gli Ordini professionali debbano in futuro provvedere negativamente in merito alle richieste d'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo degli assistenti sociali se sprovviste dei sovra richiamati requisiti di preparazione professionale.

f.to Il Presidente
Commissione Politiche della Formazione
Silvana Tonon Giraldo

f.to Il Vicepresidente
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Franca Dente

